



PARERE MOTIVATO
n. 67 in data 22 Marzo 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione denominato “Valle Agno” nel Comune di Cornedo Vicentino (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cornedo Vicentino con nota prot. n. 1267 del 26/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 34643 del 28/01/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano di lottizzazione denominato "Valle Agno" Comune di Cornedo Vicentino;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.17836 del 22.02.16, acquisito al prot. reg. al n.68447 del 22.02.16, dell'ARPAV di Vicenza, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, acquisita al prot. ARPAV 12735 del 08.02.2016, presa visione della documentazione resa disponibile in formato elettronico tramite il link indicato e valutati i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza di questa Agenzia.

Con riguardo al documento Relazione Illustrativa Sottoservizi Acquedotto e Fognatura (*elaborato RTS-A.F luglio 2015*) punto 5 (*Interventi di progetto e allacci alla rete idrica e fognaria*) si evidenzia che i valori di portata media e di punta dichiarati per lo scarico delle acque nere in pubblica fognatura (rispettivamente 235l/s e 465l/s) appaiono obiettivamente elevati rispetto al carico prospettato e quantificabili verosimilmente in tre ordini di grandezza inferiore. Risulterebbe pertanto opportuno una revisione del documento citato.

- Parere n.2947 del 10.03.16 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologica del Veneto, acquisita al prot. reg. al n.99377 dell'11.03.16 che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto prot. n. 46896 del 05.02.2016 (ns. prot. 1468 del 10.02.2016), visti il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione contenuti nella *repository* web della stessa Regione, vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) dell'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, questa Soprintendenza comunica di aver esaminato la suddetta documentazione.

Considerato che il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 dell'allora Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

L'area in cui è previsto il Piano di lottizzazione di iniziativa privata misura circa 20.000 mq, è attualmente mantenuta a verde e si colloca al margine di un'area industriale-artigianale, compresa tra la SP 246 e la Roggia dei Mulini e di conseguenza ricade della fascia di rispetto della Roggia stessa, ma non è interessata da provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del suddetto codice relativi a zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lettera m). Il piano stesso prevede la costruzione di un unico fabbricato con superficie 6.700 mq a destinazione commerciale,



direzionale e produttiva, con relativi parcheggi, standard urbanistici (verde e pista ciclabile) e sottoservizi dal tracciato ancora da definire.

Questa Soprintendenza rileva che il Rapporto Ambientale Preliminare prende sommariamente in considerazione l'aspetto archeologico; del resto, non sono noti, per quanto agli atti di questo Ufficio, rinvenimenti di interesse archeologico nelle immediate vicinanze dell'area di progetto.

Per i motivi suesposti, si ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Si chiede di comunicare a questo ufficio la data di inizio dei lavori con congruo anticipo, in modo da poter organizzare eventuali sopralluoghi del personale tecnico-scientifico
 2. in caso di rinvenimento di reperti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico nel corso dei lavori, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.
- Parere n.753 del 15.03.16 dell'Autorità di Bacino assunto al prot. reg. al n.103401 del 15.03.16 che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 46896/C101 del 5.2.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione denominato "Valle dell'Agno" in Comune di Cornedo Vicentino sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, (cfr. tav. 23 del PAI), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr. <http://www.alpiorientali.it> tav. N05) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 36/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano urbanistico attuativo denominato Piano di Lottizzazione "Valle Agno" individuato nel Piano degli Interventi come Z.T.O. D2/35 avente destinazione urbanistica commerciale-direzionale, nel Comune di Cornedo Vicentino (VI).

Pratica n. 3197

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, di Nicoletta Artuso, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 34643 del



28/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede lo sviluppo urbanistico mediante la realizzazione di un fabbricato di superficie 6700 m² e le relative opere di urbanizzazione (è fatta salva la possibilità di aumentare la capacità edificatoria fino ad un massimo di 7000 m² di superficie coperta);

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano urbanistico attuativo denominato Piano di Lottizzazione "Valle Agno" individuato nel Piano degli Interventi come Z.T.O. D2/35 avente destinazione urbanistica commerciale-direzionale, nel Comune di Cornedo Vicentino (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cornedo Vicentino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione completa debitamente firmata con firma elettronica qualificata o certificata.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 36/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 22 marzo 2016, che evidenzia come il piano di lottizzazione denominato "Valle Agno" nel Comune di Cornedo Vicentino, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



il piano di lottizzazione denominato "Valle Agno" nel Comune di Cornedo Vicentino, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.6 pagine.